

COMUNE DI ANDALO

Provincia di Trento



Verbale di deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale

OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.
-----------------	---

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala delle riunioni della sede del Comune di Andalo, in modalità telematica attraverso strumenti di videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale

PERLI ALBERTO	Sindaco	Presente
GHEZZI RUGGERO	Vice Sindaco	Presente
BOTTAMEDI ALEX	Consigliere	Presente
BOTTAMEDI ELEONORA	Consigliere	Presente
BOTTAMEDI MIRKO	Consigliere	Presente
CASTELLAN HERMAN	Consigliere	Presente
CASTELLAN LUCA	Consigliere	Presente
DALFOVO FABIO	Consigliere	Presente
GHEZZI DANILO	Consigliere	Presente
GHEZZI PIERLUIGI	Consigliere	Presente
GOTTARDI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
OSTI CLAUDIA	Consigliere	Presente
PERLI CRISPINO	Consigliere	Presente
TOSCANA SERGIO	Consigliere	Presente
DALFOVO ALDO	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario TANEL DOTT. MAURIZIO.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 2 di data 25 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati dal Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PERLI ALBERTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PERLI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TANEL DOTT. MAURIZIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Andalo, li 09/04/2020



COMUNE DI ANDALO

Provincia di Trento

Consiglio Comunale

Seduta del 09/04/2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.
----------	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa.

Li, 09/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTAMEDI MORENA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li, 09/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTAMEDI MORENA

OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.
----------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.

Richiamato l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Rilevato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso di fissare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 dei comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale in caso di proroga, autorizzando l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine.

Verificato che nella G.U n. 295 del 17 dicembre è stato pubblicato il DM 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D.Lgs. 39/1993 art. 3)

autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio.

Rilevato altresì, che con il "Decreto Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020, all'art. 107 comma 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione è stato rinviato al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Preso atto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione comprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al servizio di fognatura, sono state determinate sulla base delle delibere della Giunta comunale n. 5 e n. 6 del 19.02.2020, con le quali sono state approvate le relative tariffe che consentono la copertura del costo dei servizi.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 19.02.2020 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada nell'esercizio finanziario 2020.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D.Lgs. 39/1993 art. 3)

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

Preso atto che, con circolare 3 ottobre 2018 n. 25, la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che “ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”.

Rilevato che l'art. 60 “Semplificazione delle regole di finanza pubblica” del Disegno di Legge di Bilancio 2019 (al 31 ottobre 2018) prevede al secondo comma che: “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017 n. 247 e 17 maggio 2018 n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”.

Dato atto che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e già in fase previsionale, gli enti dovranno rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile ovvero dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 267/2000.

Visto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 19.02.2020 con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2020-2022 (Documento Unico di Programmazione), lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022, la nota integrativa e il piano degli indicatori, al fine di presentarli al Consiglio Comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva dei medesimi.

Vista la delibera consiliare n. 36 del 12.09.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018.

Dato atto che il Revisore ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022, relativi allegati e sulla proposta di DUP 2020-2022.

Preso atto che al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 non è stato applicato alcun avanzo di amministrazione presunto.

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118 del 2011 il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18. Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPR n. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D.Lgs. 39/1993 art. 3)

quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 16.03.2018;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 dal Responsabile del Servizio Finanziario Bottamedi Morena;

Con voti favorevoli n. 10 , contrari 0 astenuti 4 (Castellan Herman, Ghezzi Pierluigi, Perli Crispino, Toscana Sergio) espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che si configura come DUP definitivo (Allegato A) dando atto che nello stesso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente previsti dalla normativa in vigore.
- 2) Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Andalo e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., come risulta nell'elaborato Allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.
- 3) Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Allegato C).
- 4) di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".
- 6) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, accluso al bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- 7) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
- 8) di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020-2022.
- 9) di dichiarare, con n. 10 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Castellan Herman, Ghezzi Pierluigi, Perli Crispino, Toscana Sergio) e n.0 contrari, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

10) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.